

COMUNE di TARSIA

Provincia di Cosenza

Prot. nr

SCHEMA Convenzione per incarico di rappresentanza e difesa legale

iannove, il giorno	, del mese	di, nella Casa (Comunale sono
), il, nella sua	qualità di Resp	oonsabile dell'Area	del Comune
niara di agire escl	usivamente in	nome, per conto	e nell'interesse
a (cod. fisc);			
(), il	, del Foro di	, con
(), via		, /P. IVA C.F	
), il, nella sua niara di agire escl a (cod. fisc);), il, nella sua qualità di Respiara di agire esclusivamente in a (cod. fisc);	, del Foro di,

Premesso che con deliberazione n 114 del 15/10/2019 la Giunta Municipale ha stabilito di nominare un legale per l'adempimento dell'attività giudiziale a tutela degli interessi dell'Ente con riferimento alla proposizione di nr 2 atti in opposizione: ad atto di citazione avverso opposizione ad ingiunzione fiscale sanzione amministrativa ed atto di citazione in opposizione a pignoramento in cui Comune di Tarsia (CS), è stato convenuto nei Giudizi rispettivamente promossi 1) dalla soc. Martino Giuseppe s.r.l. in persona del del L.R.P.T: difesa dall'Avvocato Donatella Atanasio, 2) dal sig. Covello Gianluca difeso dall'Avvocato Pier Paolo Agostini, entrambi, davanti G.D.P di Cosenza, rispettivamente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni, 1) in via preliminare sospendere gli effetti dell'ingiunzione impugnata n 2018/378 del 16.11.2018, ente creditore Comune di Tarsia, per la somma di euro 1.412,98 relativo al presunto mancato pagamento di precedenti verbali violazione al C.D.S, mai notificato, esistendo, per tutti i motivi rappresentati in epigrafe, il fumus boni iuris il periculum in mora, 2) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della pretesa creditoria di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata n 2018/378 del 16.11.2018, per l'omessa ed inesistente notifica dei presupposti atti, ovvero del verbale relativo a violazione al CDS n 2900s/08/V del 30.04.2008; Accertare e dichiarare la nullità della stessa in virtù dell'intervenuta prescrizione del credito vantato per tutti i motivi sopra dettagliatamente specificati; per l'impreciso operato del responsabile del procedimento e di quello della notificazione, per la mancanza sull'intimazione dei termini e modalità di opposizione, per infondatezza della pretesa, per violazione del diritto alla difesa ex artt. 24,97 e 111 della Costituzione, 3) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria dell'intimazione di pagamento n 034 2018 9005257578000 per mancata indicazione della base di calcolo e delle aliquote utilizzate per il calcolo degli interessi. Con vittoria di spese e competenze da distrarre nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario. Dichiarare nullo, inammissibile e/o improcedibile e di nessun effetto l'atto di pignoramento della so.ge.rt spa in persona del l.r.p.t, Concessionaria del Servizio riscossione delle entrate del Comune di Tarsia, posto in essere ai danni del sig. Covello Gianluca, e ogni altro atto connesso e conseguente, anche non conosciuto per quanto in premessa, e per l'effetto ordinare ai convenuti l'immediata ripetizione e/o restituzione dell'importo di euro 4.250,75 , oltre gli interessi maturati, in favore del sig. Covello Gianluca, indebitamente ed illegittimamente prelevato dal conto corrente dell'attore acceso presso la –Banca popolare di Bari, Agenzia di Corso Mazzini, tramite operazione di giroconto, con ordine del 29/03/2019, e trasferito sul conto corrente 01/103/12000292 indicato dalla so.ge.rt quale beneficiario. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi. Con riserva di formulare ogni richiesta istruttoria.

Con determinazione del responsabile dell'Area Vigilanza, n.	del	è stato
assunto l'impegno di spesa ed approvato lo schema di convenzion	ne di incarico leg	gale
all'avv		
Si conviene e stipula il presente contratto di conferimento di	incarico profess	sionale, con
natura di lavoro autonomo, disciplinato dagli artt. 2222 e s.s del c	codice civile.	

Art.1

L'incarico concerne la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente Comunale, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nelle procedure su menzionate, a tal fine, il Sindaco rilascerà apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio, in ogni suo stato ivi compreso eventuale riassunzione davanti al Giudice competente, nonché eventuale reclamo al collegio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi processuali l'Amministrazione si riserva di assumere le decisioni del caso.

Art.2

L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Ente potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte; pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio; di addivenire a transazioni; di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione, ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art.3

La facoltà di transigere resta riservata all'Ente, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Ente.

Art.4

L'incaricato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizione deontologiche. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti sopra indicate e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto delle controparti o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e

dell'ordinamento deontologico professionale. L'Amministrazione può risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche i presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art.5

L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4.

In caso di rinuncia all'incarico, al professionista vanno rimborsate soltanto le spese vive sostenute.

Art.6

Art.7

La parcella dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o, comunque, alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al tal proposito, l'incaricato comunicherà per iscritto e con celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'ente.

Art.8

Per procedere alla liquidazione della parcella, dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione ed il pagamento saranno disposti entro 90 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale.

Art.9

Il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

Art.10

L'Ente metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso, renderà dichiarazione di ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile

Art.11

L'incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito.

Riconosciuta la particolare natura dell'Ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti, se ritenuto opportuno. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'ente.

Art 13

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Ente, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'ente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Art.14

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale ed alle relative tariffe professionali.

Art.15

Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al DPR 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

IL PROFESSIONISTA